



Ministero della Difesa

GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. n. APC/39705 / 11-12-5

Roma, li 11 SET. 2009

Allegati 2

OGGETTO: *Schema di regolamento concernente il riordino delle casse militari, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 133.*

ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

oooooooo

Si trasmette, per la preventiva informazione di codeste OO.SS. ed in vista dei successivi adempimenti, lo schema di provvedimento in oggetto indicato, corredato della relazione illustrativa.

D'ORDINE DEL MINISTRO
IL CAPO DI GABINETTO
(Gen. C.A. Biagio ABRATE)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visto l'articolo 87 della Costituzione;
- Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Viste le leggi 29 dicembre 1930, n. 1712, 14 giugno 1934, n. 1015, 4 gennaio 1937, n. 35, 19 maggio 1939, n. 894, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente, la disciplina delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nonché della Cassa sottufficiali dell'Aeronautica militare;
- Visto il regio decreto 19 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1931, registro 35, Ministero della guerra, foglio n. 41, e successive modificazioni, concernente norme per l'attuazione della legge n. 1712 del 1930;
- Visti il regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1890, e la legge 2 giugno 1936, n. 1226, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente, la disciplina del Fondo previdenza sottufficiali dell'Esercito e della Cassa sottufficiali della Marina militare;
- Visto il regio decreto 27 novembre 1933, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1933, registro 36, Ministero della guerra, foglio n. 63, e successive modificazioni, concernente norme per l'attuazione della legge n. 1890 del 1933;
- Visto il regio decreto 14 febbraio 1935, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1935, e successive modificazioni, concernente norme per l'attuazione della legge n. 1015 del 1934;
- Visto il regio decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2353, convertito dalla legge 6 aprile 1936, n. 731, concernente erogazione di prestiti da parte del Fondo previdenza sottufficiali dell'Esercito;
- Visto il regio decreto 7 agosto 1936, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 229 del 2 ottobre 1936, e successive modificazioni, concernente norme per l'attuazione della legge n. 1226 del 1936;
- Visto il regio decreto 25 novembre 1937, n. 2616 e successive modificazioni, concernente norme per l'attuazione della legge n. 35 del 1937;
- Vista la legge 9 maggio 1940, n. 371 e successive modificazioni, concernente l'autorizzazione alla Cassa ufficiali dell'Esercito a corrispondere anche un assegno speciale;
- Visto il regio decreto 6 giugno 1940, n. 1220 e successive modificazioni, concernente norme per l'attuazione della legge n. 894 del 1939;
- Visto il regio decreto 15 maggio 1941, n. 611 e successive modificazioni, concernente norme per l'attuazione della legge n. 371 del 1940;
- Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 166, concernente modifica dei termini di liquidazione dell'indennità supplementare da parte delle casse ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;

- Vista la legge 5 luglio 1965, n. 814, concernente l'aumento del contributo e dell'indennità supplementare o del premio di previdenza delle Casse ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nonché del Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito;
- Vista la legge 27 dicembre 1988, n. 557, concernente l'iscrizione dei graduati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito e, in particolare, l'articolo 2, che stabilisce due distinte gestioni: una per i sottufficiali, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri, e una per gli appuntati e i militari di truppa dell'Arma stessa;
- Visto il decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 416, concernente la gestione da parte della Cassa ufficiali dell'Esercito del Fondo previdenziale integrativo ufficiali Esercito, costituito dalla fusione dei patrimoni afferenti l'indennità supplementare e l'assegno speciale, di cui, rispettivamente alle leggi n. 1712 del 1930 e n. 371 del 1940;
- Visto il regolamento sull'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 e successive modificazioni, a norma della legge 20 marzo 1975, n. 70;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 e successive modificazioni, concernente regolamento sulle attribuzioni dei vertici militari, in attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25.
- Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2008);
- Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2009;
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del _____;
- Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa;

EMANA

il seguente regolamento:

ART. 1
(Scopi e definizioni)

1. Il presente regolamento concerne il riordino strutturale delle casse militari di cui al comma 2, attraverso l'accorpamento delle casse militari e la razionalizzazione dei relativi organi deputati alle attività di indirizzo, amministrazione, gestione e controllo, al fine di conseguire generali economie d'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché di incrementare l'efficienza e migliorare la qualità dei servizi resi agli iscritti.
2. Ai fini del presente regolamento, s'intendono per:
 - a) "casse militari":
 - 1) la Cassa ufficiali dell'Esercito, compresi gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
 - 2) la Cassa ufficiali della Marina militare;
 - 3) la Cassa ufficiali dell'Aeronautica militare;
 - 4) il Fondo previdenza dei sottufficiali dell'Esercito, compresi i sottufficiali, gli appuntati e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri;
 - 5) la Cassa sottufficiali della Marina militare;
 - 6) la Cassa sottufficiali dell'Aeronautica militare;
 - b) "trattamenti previdenziali", le indennità supplementari, i premi di previdenza, l'assegno speciale di cui alla lettera c), nonché eventuali prestiti o sussidi spettanti al personale militare iscritto d'ufficio alle casse militari;
 - c) "assegno speciale", l'emolumento vitalizio erogato dalla Cassa ufficiali dell'Esercito, ai sensi della legge 9 maggio 1940, n. 371, agli ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri in riserva o in congedo assoluto;
 - d) "fondi previdenziali", dotati di autonomia patrimoniale, amministrativa e contabile, ciascuna delle separate gestioni previdenziali delle casse militari quali definite alla lettera a), preordinate all'erogazione delle indennità supplementari o dei premi di previdenza, nonché il Fondo previdenziale integrativo ufficiali dell'Esercito, di cui al decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 416, preordinato all'erogazione sia dell'indennità supplementare sia dell'assegno speciale;
 - e) "norme istitutive", le disposizioni di legge concernenti l'istituzione e la disciplina delle casse militari e dei fondi previdenziali di cui al presente articolo, nonché i relativi regolamenti attuativi;
 - f) "Forze armate", il complesso delle forze militari costituito da Esercito, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri.

ART. 2

(Cassa di previdenza delle Forze armate)

1. Le casse militari sono riordinate per accorpamento nella Cassa di previdenza delle Forze armate, di seguito indicata "cassa", quale organo con personalità giuridica di diritto pubblico istituito nell'ambito della struttura organizzativa del Ministero della difesa. La cassa è sottoposta alla vigilanza del Ministro della difesa, che può esercitarla avvalendosi del Capo di stato maggiore della difesa, ovvero, per i profili strettamente tecnico-amministrativi, per il tramite dei dirigenti preposti agli uffici dell'Amministrazione competenti per materia.
2. La cassa gestisce i fondi previdenziali in conformità e nei limiti di quanto disposto dalle norme istitutive, in quanto non derogate dal presente regolamento, e secondo criteri ispirati a principi di uniformità gestionale, fatti salvi il vigente regime previdenziale e creditizio che regola i singoli istituti, la salvaguardia dei diritti maturati dagli iscritti, nonché la separazione e l'autonomia patrimoniale e contabile di ciascun fondo stesso. Resta ferma la vigente disciplina recata dalle norme istitutive in materia di iscrizione, contribuzione ed erogazione delle prestazioni relative alle singole casse militari.

ART. 3
(*Organi*)

1. Sono organi della cassa:
 - a) il consiglio di amministrazione;
 - b) il presidente;
 - c) il collegio dei revisori.
2. I membri degli organi e i relativi supplenti, incluso l'esperto di settore di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), prestano attività a titolo gratuito, restano in carica per tre anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato non rinnovabile.

ART. 4
(*Consiglio di amministrazione*)

1. Il consiglio di amministrazione è costituito da tredici membri titolari, nominati con decreto del Ministro della difesa e ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo strategico nei confronti di ciascun fondo previdenziale.
2. Formano il consiglio:
 - a) personale militare in servizio attivo, rappresentante le singole categorie di personale di Forza armata, di cui due membri per l'Esercito, due membri per la Marina militare, due membri per l'Aeronautica militare e tre membri per l'Arma dei carabinieri, proposti per la nomina, rispettivamente, dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, nell'ambito di una terna di candidati segnalata per ciascun membro al Ministro della difesa dal Capo di stato maggiore della difesa, in modo da garantire anche la piena libertà di scelta nella nomina del presidente e del vice presidente, a norma dell'articolo 5, commi 2 e 4. Con le stesse modalità, dalla medesima terna di candidati sono altresì nominati nove supplenti, i quali possono partecipare con diritto di voto ai lavori del consiglio di amministrazione in sostituzione dei corrispondenti titolari nei casi di assenza o impedimento;
 - b) un magistrato contabile e un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, designati dalle istituzioni di rispettiva appartenenza, nonché un esperto del settore attuariale o previdenziale, scelto dal Ministro della difesa;
 - c) un rappresentante degli ufficiali in quiescenza titolari dell'assegno speciale, scelto tra il personale in congedo su proposta delle associazioni di categoria.
3. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta a trimestre e delibera in presenza di almeno sette membri, comunque a composizione maggioritaria di titolari. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

ART. 5
(*Presidente*)

1. Il presidente è scelto tra i membri effettivi del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), e nominato su proposta del Ministro della difesa, secondo le modalità previste dall'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni.
2. Per la nomina a presidente di un rappresentante di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), è designato un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondente, in base a un criterio di rotazione tra le Forze armate, sentito il Capo di stato maggiore della difesa previa intesa con gli organi di vertice delle Forze armate.
3. Il presidente è il rappresentante legale della cassa, del cui funzionamento risponde al consiglio di amministrazione e al Ministro della difesa. Segue l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, avvalendosi del coordinato supporto delle strutture e

dell'organizzazione del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 7. Presiede e convoca il consiglio di amministrazione.

4. E' coadiuvato o, in caso d'impedimento, sostituito da un vice presidente, nominato con decreto del Ministro della difesa tra i consiglieri di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), su proposta dello stesso presidente. Se militare, il vice presidente è di grado non inferiore a generale di brigata o corrispondente, nonché di Forza armata diversa, qualora il presidente è parimenti un ufficiale designato ai sensi del comma 2.

5. Per gli atti di ordinaria amministrazione dei singoli fondi previdenziali, il presidente può avvalersi, altresì, di membri del consiglio di amministrazione, con funzioni di consiglieri delegati agli affari correnti, dedicati ai procedimenti d'interesse delle categorie di personale cui i consiglieri stessi appartengono per Forza armata o che di esse sono rappresentanti. I compiti di gestione sono svolti a norma dell'articolo 7 .

ART. 6

(Collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da sette membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro della difesa. Dei membri effettivi, quattro sono tratti dal personale in servizio, dotato di adeguata competenza, in rappresentanza di ciascuna Forza armata e proposti dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dall'Arma dei carabinieri, nonché uno designato dalla Corte dei conti e due designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. I due membri supplenti sono scelti a rotazione tra il personale delle Forze armate. Le funzioni di presidente sono conferite con decreto del Ministro della difesa a un membro effettivo.

2. Il collegio si riunisce almeno una volta a trimestre e delibera in presenza di almeno quattro membri. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

ART. 7

(Amministrazione dei fondi previdenziali e atti di gestione)

1. Le operazioni amministrativo-contabili, patrimoniali e finanziarie, incluso il servizio delle entrate e delle uscite, la tenuta delle scritture contabili e la compilazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi afferenti, distintamente, i fondi previdenziali gestiti dalla cassa, sono regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 e successive modificazioni, in quanto applicabile.

2. Le attività di cui al comma 1, nonché l'istruttoria del contenzioso relativo alla gestione dei fondi previdenziali, sono svolte da un ufficio di gestione della Cassa di previdenza delle Forze armate, di livello non superiore a rango dirigenziale non generale, a carico e nell'ambito delle strutture e dell'organizzazione del Ministero della difesa esistenti e definite in attuazione dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in un quadro di economie di gestione, sulla base delle direttive organizzative impartite dal Capo di stato maggiore della difesa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, d'intesa con il Segretario generale della difesa, sentiti gli organi di vertice delle Forze armate, in modo da razionalizzare con principi di efficienza e criteri unitari l'utilizzo delle risorse umane e strumentali, già adibite settorialmente a compiti di gestione esecutiva per il funzionamento delle singole casse militari, ai sensi delle norme istitutive.

3. Il personale del Ministero della difesa, preposto all'ufficio di cui al comma 2, è responsabile degli atti di attuazione gestionale degli indirizzi e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, nonché delle conformi direttive del presidente o dei consiglieri delegati.

ART. 8

(Istruzioni tecnico-applicative)

1. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate istruzioni tecnico-applicative per l'armonizzazione dei procedimenti di attuazione del presente regolamento.

ART. 9

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Entro il 1° gennaio 2010, sono adottate le istruzioni tecnico-applicative di cui all'articolo 8 e sono nominati il consiglio di amministrazione, il presidente dell'organismo e il collegio dei revisori.

2. L'efficacia del presente regolamento e dei provvedimenti di cui al comma 1, è differita al 1° gennaio 2010. Fino alla stessa data, allo scopo di assicurare lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione, sono confermati i corrispondenti organi collegiali e individuali delle casse militari, i cui membri e titolari restano in carica fino alla scadenza del periodo transitorio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, richiamando espressamente l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto, in un più generale contesto di riordino della pubblica amministrazione, un intervento regolamentare di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti pubblici, al fine di conseguire l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica e incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi resi.

Con riguardo al comma 1, primo periodo, del citato articolo 26, va osservato preliminarmente che le sei casse militari, organismi previdenziali di "categoria" del personale militare, più appresso descritte, sono già rientrate nel novero degli enti pubblici non soggetti a soppressione, in quanto non incluse nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni contemplate nel conto economico consolidato (articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311).

Stante, comunque, la prescrizione del secondo periodo della stessa disposizione - che comporta l'emanazione di un provvedimento di riordino degli organismi di specie, a pena del loro scioglimento - allo scopo di non procurare pregiudizi al personale destinatario delle attività previdenziali svolte dalle casse, si avanza ora il presente schema di regolamento.

Le casse militari sono organismi previdenziali, distinti per Forza armata e per ruoli di personale ad essi obbligatoriamente iscritto in base alle disposizioni primarie istitutive di seguito indicate (principali):

- Cassa ufficiali Esercito (e Arma carabinieri): legge 29 dicembre 1930, n. 1712, legge 9 maggio 1940, n. 371, legge 7 novembre 1969, n. 832, e decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 416;
- Cassa ufficiali Marina militare: legge 14 giugno 1934, n. 1015, e legge 6 giugno 1940, n. 733;
- Cassa ufficiali Aeronautica militare: legge 4 gennaio 1937, n. 35;
- Fondo di previdenza sottufficiali Esercito (e Arma carabinieri): R.D.L. 22 giugno 1933, n. 930, legge 7 novembre 1969, n. 832, e legge 27 dicembre 1988, n. 557;

- Cassa sottufficiali Marina militare: legge 2 giugno 1936, n. 1226, D.Lgs. Lgt. 7 settembre 1945, n. 615;

- Cassa sottufficiali Aeronautica militare: legge 19 maggio 1939, n. 894.

Si tratta di persone giuridiche aventi natura pubblicistica, in quanto “veri e propri organi del Ministero della Difesa” (Consiglio di Stato - parere n. 3581/02 del 19 novembre 2002), deputati alla gestione di forme obbligatorie di previdenza ‘complementare’, con onere contributivo ad esclusivo carico del personale militare ad essi iscritto d’ufficio. La Cassa ufficiali Esercito (e Carabinieri), inoltre, è qualificata espressamente come ‘ente di diritto pubblico’ (art. 1, co. 1, del citato decreto-legge n. 313 del 1996).

Essi corrispondono al personale collocato a riposo un’indennità “supplementare”, *una tantum* e distinta dalla “buonuscita” INPDAP, in base a meccanismo previdenziale tipico del sistema “retributivo” e ad erogazione delle somme disponibili per “ripartizione”, operando così settorialmente, nelle medesime attività di previdenza complementare in favore delle citate categorie. La sola Cassa ufficiali Esercito (e Carabinieri), eroga anche un modesto vitalizio annuo, in unico rateo, denominato “assegno speciale”.¹

L’alimentazione finanziaria di ciascuna gestione previdenziale - totalmente autonoma e separata sotto il profilo patrimoniale - è assicurata dai contributi degli iscritti e da poco significativi introiti da interessi attivi, realizzati con la sottoscrizione di titoli di Stato (unici strumenti finanziari d’investimento previsti), nonché da rendite per locazione di alcuni immobili in proprietà alle casse.

Per lo svolgimento dei propri compiti, ciascun organismo si avvale di un consiglio di amministrazione (nei 6 organi il numero complessivo dei membri è di 34 unità) e di un comitato di sindaci (per un totale di 19 componenti nei 6 organi), nonché di elementi di organizzazione operanti presso le singole Forze armate con compiti di gestione (ciascuno funzionale ai rispettivi ufficiali e sottufficiali): attività previdenziali in senso stretto, gestione contabile delle somme trattenute al personale a titolo di contribuzioni, gestione dei patrimoni, procedure contabili e predisposizione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, attività di contenzioso e funzioni

¹ A fronte di contributi mensili individuali pari al 2% dell’80% dello stipendio percepito nel tempo, al termine del servizio l’indennità supplementare viene calcolata, per quanti sono gli anni di contribuzione, con le predette percentuali applicate sull’ultimo stipendio effettivamente percepito in attività. Per i soli ufficiali dell’Esercito (e dei Carabinieri), la contribuzione individuale è fissata al 4% dell’80% dello stipendio, anche per alimentare l’assegno speciale.

connesse alla vigilanza svolta dal Ministro della difesa.

Ciò posto, allo scopo di inquadrare in maniera pertinente la natura del presente riordino, sembra doversi tenere in buona considerazione che il combinato disposto di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008 e all'articolo 2, commi 634 e 635, della legge n. 244 del 2007:

- dispone il riordino di enti pubblici, mediante soppressioni o trasformazioni dei relativi assetti strutturali (razionalizzazioni, fusioni ed eventuali trasferimenti di compiti direttamente alle amministrazioni statali), al fine precipuo di ridurre le spese di funzionamento dello Stato e incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi resi;

- nel caso degli organismi qui in trattazione, non è idoneo ad incidere sul complesso delle disposizioni speciali primarie sopra richiamate, che danno corpo alla disciplina particolare delle casse militari. Tale ultima normativa, infatti, concerne - sotto il profilo sostanziale e oggettivo (attività poste in essere) - la regolazione di gestioni peculiari:

. non sopprimibili *tout court*, sia in ragione delle posizioni previdenziali soggettive, giuridicamente tutelate, sia per il notevole onere finanziario che dalla soppressione stessa comunque deriverebbe, di fatto, in termini di liquidazione del *quantum* maturato da ciascun soggetto avente diritto, atteso che il fabbisogno finanziario complessivo, per sommatoria delle spettanze individuali, risulterebbe eccedente le effettive disponibilità attuali degli organismi;

. non suscettibili di unificazione per confusione dei beni, in quanto i singoli patrimoni previdenziali sono di stretta pertinenza di ciascuna categoria di personale / organismo di Forza armata, la quale richiederebbe l'introduzione di un'espressa previsione normativa di rango primario;²

. non trasferibili alla diretta pertinenza del bilancio della Difesa, per mancanza di legittimazione, a legislazione vigente, ad iscriverne le potenziali passività gestionali delle casse presenti o di proiezione futura (anche per valutazione della c.d. 'riserva matematica'), che eccedono i limiti del vigente attivo patrimoniale di ciascun fondo previdenziale considerati per sommatoria.

Non di meno, l'esigenza di un intervento di riordino si appalesa comunque non eludibile, in ragione della stessa natura pubblicistica delle casse in rassegna, stante la necessità di evitarne lo

² Una precedente fusione, infatti, è stata possibile con riguardo ai patrimoni afferenti l'indennità supplementare e l'assegno speciale della Cassa ufficiali Esercito (e Carabinieri) in forza del disposto di cui all'art. 1, co. 1, del citato decreto-legge n. 313 del 1996.

scioglimento automatico, come conseguenza di eventuale mancata emanazione di regolamento di riordino, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 26 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 e dell'articolo 2, comma 634, della citata legge n. 244 del 2007.

In una prospettiva di riduzione delle spese di funzionamento dello Stato, perseguita con lo stesso decreto-legge n. 112, inoltre, viene in evidenza che è comunque possibile una generale attenuazione del contributo pubblico al funzionamento delle casse, ancorché esso sia esclusivamente indiretto e limitato ai soli incarichi (peraltro a carattere non esclusivo e a titolo gratuito) conferiti come sopra indicato a dipendenti della Difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze negli organi collegiali, nonché al supporto gestionale assicurato dalle strutture organizzative di forza armata.

Da tale quadro di situazione, di fatto e di diritto, si è pervenuti alla determinazione di procedere al presente intervento di ristrutturazione dei sei enti in argomento, limitatamente allo stretto profilo soggettivo o organizzatorio, attraverso un loro accorpamento in una sola entità organizzativa e di gestione, al fine di ridurre il numero degli organi collegiali e razionalizzare le attuali strutture di supporto gestionale prestato dall'Amministrazione della difesa, mantenendo tuttavia l'amministrazione separata delle attuali entità previdenziali e la tenuta di distinte evidenze contabili per i singoli istituti, afferenti l'autonomia patrimoniale e previdenziale in atto di ciascuna categoria di personale/Forza armata.

In relazione a quanto precede, il presente intervento dispone quanto di seguito indicato.

Articolo 1 (*Scopi e definizioni*): reca il significato attribuito ai termini utilizzati nel regolamento.

Articolo 2 (*Cassa di previdenza delle Forze armate*): il comma 1 dispone l'accorpamento delle sei casse in un unico organo dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e istituito nell'ambito della struttura organizzativa del Ministero della difesa, sottoposto alla vigilanza del Ministro della difesa, che può esercitarla avvalendosi del Capo di stato maggiore della difesa e dei dirigenti preposti agli uffici del Ministero competenti per materia.

Il comma 2 dispone che la cassa unica gestisce i vari fondi previdenziali secondo criteri di uniformità e nei limiti di quanto disposto dalle fonti primarie istitutive di ciascuna cassa, nonché dai rispettivi regolamenti di attuazione.

Articolo 3 (*Organi*): prevede quali organi della cassa il consiglio di amministrazione, il presidente e il collegio dei revisori. I relativi membri, compresi i supplenti, prestano attività a

titolo gratuito, restano in carica per tre anni rinnovabili per una sola volta. Gli incarichi, inoltre, non sono a carattere esclusivo. Il personale militare interessato svolge l'attività in seno al nuovo organismo come compito secondario, rispetto alla funzione principale ricoperta nell'ambito delle Forze armate o delle rispettive istituzioni di appartenenza.

Articolo 4 (Consiglio di amministrazione): dispone che il consiglio di amministrazione è costituito da tredici membri.

tra i quali, in particolare, è annoverata anche la presenza di un magistrato contabile, di un esperto di settore e di un dirigente del MEF. La previsione di tali presenze sottende lo scopo di migliorare l'efficienza amministrativa e gestionale del nuovo organismo.

Articolo 5 (Presidente): prevede che il presidente è il rappresentante legale della cassa, e segue l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, nel senso di vigilare affinché le strutture dell'Amministrazione deputate a compiti di gestione provvedano al regolare svolgimento degli atti consequenziali.

Articolo 6 (Collegio dei revisori): la disposizione prevede che il collegio dei revisori si compone di sette membri. Tra i suoi membri sono annoverati anche un rappresentante della Corte dei conti e due dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 7 (Amministrazione dei fondi previdenziali e atti di gestione): il comma 1 stabilisce che le attività amministrativo-contabili sono regolate dal regolamento degli enti pubblici (d.P.R. n. 97 del 2007), in quanto applicabile.

Il comma 2 prevede che le attività di gestione sono svolte da un ufficio di gestione della Cassa di previdenza delle Forze armate, realizzata per sostanziale accorpamento delle preesistenti tre strutture di supporto a livello di singola Forza armata, a carico e nell'ambito delle strutture e dell'organizzazione del Ministero della difesa esistenti e definite in attuazione dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2008, n. 133. Al Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale della difesa, è demandato il compito di emanare le conseguenti direttive organizzative.

Articolo 8 (Istruzioni tecnico-applicative): dispone che per l'attuazione del regolamento è adottato un decreto di natura non regolamentare del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Esso conterrà istruzioni tecnico-applicative, volte ad armonizzare, in sede attuativa, i procedimenti conseguenti alla previsione regolamentare di unificazione degli organi e di riduzione a unitarietà dei criteri di gestione adottati con riguardo ai

singoli fondi previdenziali, fermi tuttavia restando i limiti posti dalle vigenti disposizioni sostanziali, primarie e regolamentari, che disciplinano ciascun istituto previdenziale.

Articolo 9 (Disposizioni transitorie e finali): stabilisce al 1° gennaio 2010 il termine entro cui sono adottate le istruzioni tecnico-applicative e vengono nominati i nuovi organi collegiali e individuali. L'efficacia del regolamento e delle citate istruzioni, nonché la decorrenza del mandato dei nuovi organi, sono stabilite dalla stessa data del 1° gennaio 2010. Per il periodo transitorio precedente tale data, inoltre, vengono confermati in carica gli attuali corrispondenti organi delle casse.

Va evidenziato, infine, che, nel quadro del riassetto complessivo delle fonti, primarie e secondarie, avviato dal Ministero della difesa anche nel settore previdenziale, in attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, concernente "semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005", si provvede ad un'opera di riordino normativo sotto forma di codificazione delle fonti primarie e di testo unico di quelle regolamentari.

Dall'attuazione del presente regolamento sono attese economie di gestione, tenuto conto che il nuovo organismo unitario impegnerà venti unità di personale, in luogo delle attuali cinquantatré, e che per il supporto gestionale occorre riferirsi ad una contrazione strutturale di almeno il trenta per cento degli attuali distinti assetti dedicati alle sei casse riorganizzate, ai sensi dell'articolo 2, comma 634, let. *d*), della legge n. 244 del 2008.